



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per Emilia Romagna e Marche

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA E PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
1.4. GESTORE DEL SISTEMA.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI DIARIA	10
3.3. MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.2.1. INDICAZIONI PER I RAGGIUNGIMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	16
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	18
6.6. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.....	18
6.6.1. PRECISAZIONI.....	19
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO.....	20
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
10. SOPRALLUOGO	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	30
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	32
15.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	34
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	35
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
16. OFFERTA TECNICA	36
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	40
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERT TECNICA.....	47
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	48
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	48
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	49
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	51
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO	51
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	52
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	53
27. ACCESSO AGLI ATTI	53
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53

PREMESSE

Con decisione a contrarre n° 591 del 20 maggio 2025, questa Amministrazione ha disposto l'avvio di una procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – dell'Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti secondo quanto previsto dalla Legge n. 354 del 1975, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare DM n. 65 del 10 marzo 2020, G.U. 4 aprile 2020, n. 90.

https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/cam_ristorazione.pdf

Così come da comunicato del Presidente dell'Anac in data 14/01/2025, *“Riguardante l'impatto del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“decreto correttivo”) sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2023”* nel caso in cui le sopravvenute modifiche o integrazioni normative incidano su una clausola del Bando-tipo, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

I luoghi di svolgimento della fornitura sono:

Lotto di gara n. 11 Parma e Piacenza – CIG: [B7284F3E44](#) - CUI - [F92028960372202500001](#)

C.C. Piacenza -codice NUTS ITH51

C.R. Parma - codice NUTS ITD52

Il Responsabile unico del progetto è il Dirigente Funzioni Centrali Dott. Paolo Walter Lafratta
paolowalter.lafratta@giustizia.it

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è il Funzionario contabile dott. Ferdinando Capezzuto ferdinando.capezzuto@giustizia.it

Stazione appaltante: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna e Marche (Codice IPA: NEILDK) – Codice fiscale 92028960372 – Via Giovanni Vicini, 20 – CAP 40122 – BOLOGNA - PEC: prot.pr.bologna@giustiziacert.it - Telefono: 051-6498611 (di seguito denominato anche Ente appaltante o Stazione appaltante).

Termine ultimo di richiesta chiarimenti	15 Luglio 2025	12:00
--	-----------------------	--------------

Termine ultimo per effettuare i sopralluoghi	27 giugno 2025	12:00
Termine ultimo di presentazione dell'offerta	29 luglio 2025	12:00

1. PREMESSA E PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara – ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) – in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento Eidas – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;

utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del **Sistema** si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di **sistema**. Il **sistema** operativo del **Sistema** è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:

- [Regole del Sistema di e-Procurement](#)

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4. GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato prestazionale;
4. Allegato 1 al Capitolato prestazionale: Tabella applicativa menù settimanale invernale;
5. Allegato 2 al Capitolato prestazionale: Tabella applicativa menù settimanale estivo;
6. Appendice n. 1 al Capitolato prestazionale: Durata e valore dell'Accordo quadro;
7. Appendice n. 2 al Capitolato prestazionale: Locali e mezzi per la gestione dell'appalto;
8. Schema di Accordo quadro;
9. Allegato 1 all'Accordo quadro, "Patto di integrità
10. Modello 1 - Domanda di partecipazione;
11. Modello 2 - "Request.xml" del documento di gara unico europeo (DGUE);
12. Modello 3 – Fac simile Dichiarazioni Offerta tecnica;
13. Foglio Offerta economica (xlsx)
14. Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione
15. Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co.4 del D.Lgs 36/2023 s.i.m.
16. Rettifica dell'offerta
17. Schema Atto di regolamentazione
18. Schema di D.U.V.R.I.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1455389

e sul Sistema al link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 15.2 rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “-Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **15 Luglio 2025 alle ore 12:00**. La richiesta dovrà avvenire attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'apposita sezione “Comunicazioni” del Sistema e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1455389Si

invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE LOTTI

Oggetto principale consiste nella conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento dell'Appalto di fornitura del Vitto per detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la consegna, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario Legge 354 del 1975 - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM).

Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con DM dell'11.06.2024, allegate al Capitolato prestazionale.

Base d'asta: Il valore posto a base d'asta (diaria - prezzo giornaliero della fornitura per singolo detenuto e/o internato) di ogni singolo lotto, su cui operare il ribasso percentuale, è pari a **euro 5,80**, al **netto dell'IVA** e al netto degli **oneri per la sicurezza da interferenza** non soggetti a ribasso, pari a € 0,00.

Valore dell'appalto: L'importo totale stimato dell'appalto per i primi 18 mesi ammonta a **euro 3.641.820,00 (tremilioniseicentoquarantunomilaottocentoventi/00)**, IVA esclusa.

Metodologia di conteggio delle presenze: per la valorizzazione dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, la Stazione appaltante ha preso in considerazione la stima della presenza giornaliera dei detenuti ricavata tramite la media algebrica delle presenze degli stessi negli ultimi 12 mesi (01/01/2024 – 31/12/2024), realizzando un totale giornaliero pari a n. 1.150 detenuti. I dati delle presenze sono stati estrapolati dalle tabelle statistiche ufficiali del DAP. Tale dato è stato poi moltiplicato per i giorni dell'appalto e per il valore della diaria posto a base d'asta (vedi valore dell'appalto).

L'importo indicato nella Tabella 1 è calcolato sul numero delle presenze rapportato alla durata dell'Accordo Quadro (18 mesi), e costituisce un valore di mera stima.

L'Accordo Quadro lotto 11 Parma e Piacenza: Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del Lotto Fornitura Vitto detenuti 18 MESI	CIG	Numero diarie	Importo
11	C.R. Parma, C.C. Piacenza	<u>B7284F3E44</u>	627.900	3.641.820,00 €

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto **per 18 mesi** è il seguente: Lotto n.

11 Parma e Piacenza CIG B7284F3E44 - CPV 15890000-3

Tabella 2

n.	C.R. Parma, C.C. Piacenza.	Diaria	Numero di diarie	Importo (IVA esclusa)
1	Durata Accordo Quadro 18 mesi	€ 5,80	627.900	3.641.820,00 €
A) Importo a base di gara				3.641.820,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00 €
A) + B) Importo complessivo				3.641.820,00 €

L'importo complessivo è al netto dell'IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il contratto collettivo applicato è il seguente: Terziario, della distribuzione e dei servizi.

L'appalto è finanziato con i fondi del Ministero della giustizia, nello specifico sul capitolo di bilancio n.1766 PG1

2.2 DURATA

La durata dell'Accordo quadro è di 18 mesi decorrenti dall'avvio della esecuzione del Contratto attuativo a partire dal 01/01/2026.

È facoltà di questa Amministrazione avvalersi del diritto di opzione di cui all'art. 120 comma 10 del codice di mesi 12 (dodici) e dell'eventuale proroga tecnica di massimi mesi 6 (sei) di cui all'art. 120 comma 11 del codice.

3.2. REVISIONE PREZZI DIARIA

Per garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale espresso dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, son previste clausole di revisione del prezzo della diaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

- Ai sensi dell'art. 60 comma 2 lettera b), nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura (**diaria**), in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo (**prezzo della diaria**) e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Come previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.2 bis, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV), l'attività oggetto dell'appalto è la fornitura di "*Prodotti alimentari vari*", CPV 15800000-6. Tale CPV risulta associato alla Tabella di pertinenza D, sub D1, con associazione univoca ad un indice ISTAT, nello specifico l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

La Stazione appaltante ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di revisione del prezzo della diaria procederà, con le modalità previste dall'art.12 co.1 dell'Allegato II.2 bis, con monitoraggi annuali dell'indice NIC.

Ai sensi dell'art.12 co.2 dell'Allegato II.2-bis, la Stazione appaltante in seguito

all'applicazione della revisione del prezzo, comunicherà al Fornitore, tramite Sistema/PEC, la variazione del prezzo della diaria che verrà applicata alle prestazioni eseguite successivamente all'attivazione della clausola di revisione, e che verranno liquidate in seguito all'emissione di fattura elettronica.

- Ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis, a partire dalla seconda annualità contrattuale, saranno applicati meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo della diaria all'indice inflattivo NIC (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività). La diaria giornaliera espressa all'interno dell'offerta economica in sede di gara si intende fissa e invariata per il primo anno di esecuzione dell'Accordo Quadro e riportata nel contratto attuativo. Tale revisione periodica del prezzo opera su base annua, previa richiesta formalizzata tramite Sistema/PEC, da parte del Fornitore e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta e per i restanti mesi dell'anno di riferimento. L'Amministrazione contraente procede, pertanto, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile unico di progetto, avendo a riferimento come limite massimo l'indice NIC (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività) rilevato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.

In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo della diaria non è considerato nel calcolo della variazione del costo della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3.3. MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga dell'Accordo quadro: la Stazione appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione dell'Accordo quadro per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai **prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo quadro**.

Proroga tecnica: L'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto **dell'Accordo quadro** agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo quadro.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale (18 mesi oltre esercizio diritto di opzione di 12 mesi, proroga tecnica di 6 mesi e quinto d'obbligo) stimato dell'appalto è pari ad 8.772.384,00 € IVA esclusa

Lotto	Descrizione beni Fornitura Vitto per i detenuti degli II.PP <i>per 18 mesi oltre esercizio diritto di opzione di 12 mesi, proroga tecnica di 6 mesi, quinto d'obbligo*.</i>	Valore dell'appalto (IVA esclusa e al netto di ulteriori oneri)
11	C.R. Parma, C.C. Piacenza	8.772.384,00 €
Valore globale stimato al netto dell'IVA		8.772.384,00 €

L'intero appalto è finanziato con i fondi del Ministero della Giustizia, nello specifico sul capitolo di

bilancio n.1766 PG1

*si precisa che il quinto d'obbligo dovrà essere inteso anche come stima di variazione diminutiva ex art. 120 c.9 D.lgs 36/23. L'importo indicato in tabella è inteso invece quale stima di variazione in aumento ai fini della programmazione di spesa.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è il seguente:

Lotto n. 11 Parma e Piacenza CIG B7284F3E44 - CPV 15890000-3

n.	C.R. Parma, C.C. Piacenza	Diaria	Numero di diarie	Importo (IVA esclusa)
1	Durata Accordo Quadro 18 mesi Importo complessivo (A+B)	€ 5,80	627.900	3.641.820,00 €
2	Eventuale esercizio diritto di opzione 12 mesi ex art. 120 c. 10 d.lgs. 36/2023	€ 5,80	420.900	2.441.220,00 €
3	Eventuale proroga tecnica 6 mesi 120 c. 11 d.lgs. 36/2023	€ 5,80	211.600	1.227.280,00 €
4	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ex art. 120 co.9 D.Lgs 36/23	€ 5,80	252.080	1.462.064,00 €
Valore globale stimato al netto dell'IVA				8.772.384,00 €

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa per singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali, possono **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione di gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione al singolo lotto ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Con particolare riferimento alla partecipazione in forma associata si evidenzia che i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini che verranno specificatamente indicati. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, oppure servizi alimentari agli Istituti penitenziari.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato** nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura (art.100 comma 11 del codice) almeno pari a:

Lotto di gara n. 11 Parma e Piacenza: €. 11.000.000,00

In caso di partecipazione a più Lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari alla somma del valore del "requisito del fatturato globale" richiesto per i Lotti cui s'intende partecipare.

Per la comprova dei fatturati riguardanti i requisiti di capacità economica e finanziaria, la comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto-

I dati sul fatturato globale vengono dichiarati nel eDGUE (parte IV, Sezione B).

- b) Fatturato specifico maturato** nei migliori tre (3) anni degli ultimi cinque (5) anni precedenti a quello di indizione della procedura, sostanzialmente riconducibili al commercio di prodotti alimentari, un fatturato specifico (IVA esclusa) almeno pari a:

Lotto 11 Parma e Piacenza: euro 7.700.000,00

In caso di partecipazione a più Lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari alla somma del valore del “requisito del fatturato specifico” richiesto per i Lotti cui s’intende partecipare.

6.2.1. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Con particolare riferimento al requisito del fatturato Globale e al requisito del fatturato Specifico, si evidenzia che:

- in caso di RTI orizzontale, i requisiti (del fatturato Globale e del fatturato Specifico) devono essere soddisfatti dal raggruppamento orizzontale nel suo complesso e dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
- in caso di RTI verticale, il requisito del fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere soddisfatto esclusivamente dalla mandataria, mentre il requisito del fatturato globale dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento orizzontale. In ogni caso, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale;
- in caso di RTI misto, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondarie) eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole imprese esecutrici;
- in caso di Consorzio ordinario costituendo, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese esecutrici.
- nel caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, e i consorzi tra imprese artigiane, i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo.
- nel caso di Consorzio stabili, costituiti anche in forma di società consortile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperativa di produzione e lavoro, i requisiti deve essere posseduti cumulativamente dalle singole consorziate;
- nel caso di aggregazioni di retisti, ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve presentare un elenco di almeno n.3 forniture analoghe effettuate negli ultimi dieci (10) anni dalla data di indizione della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Il requisito è soddisfatto se sono indicati forniture e servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, quali commercio di prodotti alimentari, forniti a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di riposo o altri enti e strutture, anche privati, aventi similari caratteristiche di ricezione e/o di utenza, di importo complessivo minimo pari a:

In caso di partecipazione a più Lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari alla somma del valore richiesto per i Lotti cui s'intende partecipare.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il requisito deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, e i consorzi tra imprese artigiane, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Nel caso di Consorzio stabili, costituiti anche in forma di società consortile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperativa di produzione e lavoro, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I dati del suddetto requisito vengono dichiarati nel eDGUE (**parte IV, Sezione C**)

A) Sistema di gestione della qualità

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso, inoltre, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato, per settori di attività coerenti con le prestazioni che si intendono rendere nel presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

- dalle singole imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che - costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate che eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorziande o consorziate per le quali il Consorzio concorre;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dalle singole consorziate.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui
- questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.6. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità professionale e tecnica, avviene accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a

partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/v>) le istruzioni ivi contenute. Qualora il sistema non dovesse funzionare o presentare malfunzionamenti, a qualsiasi titolo, tali da condizionare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di accertamento, l'Amministrazione si riserva di procedere fuori da tale sistema, tenuto anche conto delle prescrizioni dettate dall'ANAC nella Delibera del 17 febbraio 2016, n.157, art.9.

6.6.1. PRECISAZIONI

Si ricorda, in particolare che:

- l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. In ogni caso detta comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi delle suddette modifiche;
- ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010 e del relativo aggiornamento del 31 maggio 2017 (pubblicata sulla G.U. dell'11 luglio 2017, n.160) l'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima, riportando il C.I.G. dalla stessa Impresa comunicato.

7.AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 **e/o** per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che allo stesso lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto **dell'Accordo quadro**.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata **dell'Accordo quadro**, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.
- d) Il concorrente produce a sistema:
 - le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
 - il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento o dei contratti di avalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 3 (tre) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Così come previsto dall'art.104 (avalimento) comma 12 del codice nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Questa stazione appaltante si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un termine non prorogabile.

8.SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art.119 del Codice. Il concorrente indica, all'atto della partecipazione – mediante il DGUE elettronico (eDGUE), l'intenzione di avvalersi del subappalto e le forniture/servizi o le parti di forniture/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Attesa la primaria importanza dell'interesse pubblico da soddisfare mediante le prestazioni da affidare, si individua nell'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari, necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi per i detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari di Parma e Piacenza, da

eseguire a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo, del Codice, salvo quanto previsto nel medesimo comma. Per le stesse ragioni, tutte le altre attività oggetto dell'appalto pur subappaltabili, non sono a loro volta subappaltabili, ai sensi dell'art.119, comma 17, del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, comma 3, del Codice. Sarà cura della Stazione appaltante verificare, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art.119, comma 11, del Codice. In ogni caso, il pagamento diretto al subappaltatore potrà avvenire solo in concomitanza del pieno rispetto da parte dell'appaltatore e dello stesso subappaltatore di tutte le condizioni e clausole previste nel contratto principale. Sub-Contratti – L'appaltatore, nell'ipotesi in cui faccia ricorso a sub-contratti è tenuto a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, le informazioni previste dall'art.119, comma 2, del Codice, nonché qualsiasi eventuale modifica a tali informazioni avvenuta nel corso del sub-contratto. È, altresì, tenuto a trasmettere anche copia conforme del sub-contratto onde permettere a questa Stazione appaltante di verificare quanto previsto dall'art.3, comma 9 della Legge n.136/2010.

9.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando (ex art. 106 c.1 del d.lgs. 36/2023) dell'appalto, e precisamente di **importo pari**:

Lotto di gara n. 11 Parma e Piacenza € 72.836,40

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria competente per la stazione appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata: da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico dovrà presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la

garanzia.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto **dell'Accordo quadro** e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **mesi nove** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito

indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 art. 106 del D.Lgs 36/23, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli istituti sotto riportati è **obbligatorio**.

L'operatore concorrente, prima di presentare offerta, dovrà pertanto eseguire un sopralluogo di ricognizione generale in tutte le sedi afferenti il lotto interessato entro i limiti fissati dalla Direzione dell'Istituto penitenziario per motivi di sicurezza interna.

Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: conoscenza delle modalità di accesso negli istituti, di gestione delle consegne e dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Del sopralluogo effettuato verrà rilasciata debita attestazione che sarà inserita nella documentazione amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, munito di copia del documento del delegante.

L'accesso è consentito previa esibizione del proprio documento di identità in corso di validità.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata via Pec agli indirizzi degli istituti interessati, e dovrà riportare:

- 1) l'operatore economico partecipante;
- 2) nominativo, qualifica, codice fiscale e copia del documento di riconoscimento della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo
- 3) eventuale delega della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo in caso di delega.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Direzione dell'istituto non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, l'operatore dovrà recarsi presso le strutture penitenziarie oggetto del presente appalto presentando:

- 1) documento di identità;
- 2) copia della richiesta di sopralluogo;
- 3) autorizzazione della direzione dell'istituto;
- 4) eventuale delega della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo in caso di delega.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 29 luglio 2025 ore 12:00.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per effettuare le verifiche di rito propedeutiche per la concessione dell'autorizzazione all'accesso in istituto, la richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata nel più breve tempo possibile.

Sede degli Istituti

C.C. Piacenza

Str. delle Novate, 65, 29122 Piacenza PC
tel. 0523 592384
e-mail: cr.piacenza@giustiziacert.it

C.R. Parma

Str. Burla, 57, 43122 Parma PR
tel. 0521 7089
e-mail: cr.parma@giustiziacert.it

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si evidenzia che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento dei CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione del Bando sulla GUUE e sulla GURI.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 11 - C.R. Parma, C.C. Piacenza	<u>B7284F3E44</u>	€ 220,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 luglio 2025 a pena d'irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **10 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **10 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C - **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone ossia: **Documentazione**

amministrativa, le singole Offerte tecniche dei lotti per i quali si partecipa, le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. *<N.B.: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.>*

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti

della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per nove mesi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 15 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Disciplinare e per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.16 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 101 comma 3 la Stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il mancato versamento del contributo Anac entro i termini per la presentazione dell'offerta è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può** essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni naturali affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni naturali. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il

contenuto dell'offerta.

15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, eventualmente per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
DGUE	Amministrativa
Attestazione di avvenuto sopralluogo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e documentazione a corredo	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale Allegato - Dichiarazione di avalimento e contratto di avalimento relativo ai requisiti di partecipazione	Amministrativa
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
ISO 9001:2015	Amministrativa
Eventuale documentazione per la capacità economica e finanziaria	Amministrativa
Eventuale documentazione per la capacità tecnica e professionale	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello presente nella documentazione di gara. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_1_3.page e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione **dell’Accordo quadro**;
- di accettare il patto di integrità allegato;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "*Request.xml*" di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione. p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e

presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
 - dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della *"ESPD-Response xml"* del DGUE nelle modalità descritte al par. 15.2

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) La dichiarazione di avvalimento
- 2) Il contratto di avvalimento
- 3) La *"Response xml"* del DGUE dell'ausiliaria

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica
Modello dichiarazione offerta tecnica	Tecnica
Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza	Tecnica
Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.	Tecnica

L'offerta è firmata **digitalmente** secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) una **Relazione** (in lingua italiana) descrittiva della fornitura offerta con particolare riferimento

ai singoli aspetti premianti e all'eventuale **Progetto di cui al criterio D** del successivo paragrafo 18.1.

La Relazione tecnica, comprensiva del Progetto di cui al criterio D, andrà presentata come documento informatico .pdf, con dimensioni di un foglio A4, numerazione progressiva e univoca e con un numero di pagine (facciate) massimo di 25. Il carattere utilizzato dovrà avere dimensioni che ne consentano l'agevole leggibilità, ad esempio, del tipo *Times New Roman* non inferiore a 11. Nel numero delle pagine non verranno computati l'indice, la presentazione e descrizione dell'Offerente, l'indicazione della documentazione coperta da riservatezza, l'eventuale copertina (frontespizio) nonché le singole dichiarazioni del rappresentante legale previste dalla griglia sotto riportata, qualora non presentate separatamente e disgiuntamente.

- b) dichiarazione del legale rappresentante o di altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare il concorrente necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi premianti di cui ai criteri A, B, C, E ed F del par. 12.1 del Capitolato prestazionale, resa con il **Modello - Dichiarazioni Offerta tecnica** – sottoscritto digitalmente, da inserire nella Documentazione tecnica;

Nel caso in cui il concorrente non abbia intenzione di offrire alcun elemento migliorativo delle specifiche tecniche di base, non verrà, allo stesso, attribuito alcun punteggio tra quelli previsti nel paragrafo 12.1 del Capitolato prestazionale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La presenza nella documentazione che compone tutta l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

Per ciascun concorrente(i) il punteggio totalizzato dalla propria offerta tecnica presentata è dato dalla somma dei punteggi totalizzati per ciascun criterio:

$PT(i) = \text{Punteggio Tot. criterio "A"} + \text{Punteggio Tot. criterio "B"} + \text{Punteggio Tot. criterio "C"} + \text{Punteggio Tot. criterio "D"} + \text{Punteggio Tot. criterio "E"} + \text{Punteggio Tot. criterio "F"}.$

17.OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Tabella applicativa menù invernale	Economica
Tabella applicativa menù estiva	Economica
Calcolo offerta economica	Economica
Eventuali spiegazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo	Economica

L'offerta deve contenere, per singolo lotto **a pena di esclusione**, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- a) produzione del documento denominato **"Foglio calcolo offerta economica"** allegato al disciplinare che il concorrente dovrà, per singolo lotto, previa compilazione inserire a Sistema.
- b) nell'apposita sezione **"OFFERTA ECONOMICA"** dopo aver trasformato i tre singoli fogli che compongono il file (opportunamente compilati), in **tre** documenti formato PDF, **sottoscritti digitalmente, e così denominati: "Tab. applicativa menù invernale", "Tab. applicativa menù estivo" e "Calcolo offerta economica"**. Si evidenzia che tale **Foglio calcolo offerta economica** è strutturato in maniera tale che l'Offerta economica venga generata automaticamente una volta inseriti i prezzi medi per kg/l/pz di **tutti** i generi contenuti nei fogli denominati, rispettivamente, *Tab. applicativa menù invernale* e *Tab. applicativa menù estivo*. I tre documenti scaturenti dal **Foglio calcolo offerta economica** costituiranno documenti fondamentali di riferimento per tutte le possibili modifiche che dovessero intervenire nelle Tabelle vittuarie nei termini stabiliti dal Capitolato prestazionale. È necessario, pertanto, che tutte le voci di prezzo siano compilate. Il calcolo dell'offerta economica non andrà a buon fine se anche una sola voce di prezzo non dovesse essere inserita;
- c) inserimento, nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti dal Sistema con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf **"Offerta economica"**, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
 - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente.

In caso di difformità tra le voci di offerta calcolate dal *Foglio calcolo offerta economica* e generate nel foglio **"Calcolo offerta economica"** e le medesime voci riportate nel documento **"Offerta economica"**, prevarranno le voci calcolate dal *Foglio calcolo offerta economica* e riportate nel documento pdf denominato **"Calcolo offerta economica"**.

Tutti gli importi dei prezzi offerti dovranno essere espressi in euro e si intendono al netto di IVA.

Tutti i prezzi medi offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 2 (due) decimali dopo la virgola (es. euro 1,25).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la 3^a cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3^a cifra è compresa tra 5 e 9.

Ad esempio: • 1,242 verrà arrotondato a 1,24; • 1,248 verrà arrotondato a 1,25.

Il **Foglio calcolo offerta economica** genererà un prezzo di diaria e il relativo ribasso percentuale **fino a 4 (quattro) cifre decimali** dopo la virgola con lo stesso criterio di arrotondamento sopra descritto.

Il Concorrente **potrà** corredare l'offerta producendo, unitamente all'offerta economica e nella sezione del Sistema denominata **"BUSTA ECONOMICA"**, le "spiegazioni" di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo.

Nel documento generato dal Sistema e denominato **Offerta economica** il concorrente dovrà indicare, **pena l'esclusione**:

- la "diaria pro-capite offerta" (come calcolata dal **Foglio calcolo offerta economica** e riportata nel documento PDF **"Calcolo offerta economica – riga 4"**);

- il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta (come calcolato dal **Foglio calcolo offerta economica** e riportato nel documento PDF **"Calcolo offerta economica – riga 5"**);
- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, rispetto alla "diaria pro-capite offerta";
- i costi della manodopera, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, sempre rispetto alla "diaria pro-capite offerta";

Il concorrente dovrà, inoltre, manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta **per nove mesi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Si evidenzia che, come sopra meglio specificato, in caso di discordanza tra il prezzo e il ribasso offerti risultanti dal documento **"Calcolo offerta economica"** e dal documento generato dal Sistema e denominato **"Offerta economica"**, prevarranno il prezzo e il ribasso offerti risultanti dal documento **"Calcolo offerta economica"** in quanto automaticamente calcolati su un sistema di medie dei singoli prezzi delle Tabelle applicative.

Si evidenzia, altresì, che i prezzi medi offerti dal concorrente relativi ai singoli generi vittuari riportati rispettivamente nella "Tab. applicativa menù invernale" e nella "Tab. applicativa menù estivo", si intendono comprensivi di tutti i costi e le spese sostenuti, nonché degli utili attesi dall'offerente. I costi della sicurezza aziendale e i costi della manodopera che per normativa vigente corre l'obbligo di specificare, costituiscono, pertanto, una quota parte della diaria pro-capite offerta.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

Tutta la predetta procedura dovrà essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e sottocriteri indicati nel Capitolato prestazionale, al par. 12, e secondo la seguente ponderazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio Tecnico (PT)	70
Punteggio Economico (PE)	30
Punteggio Totale (Ptotale)	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Tecnico**" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Economico**" (PE): **Ptotale = PT + PE**.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggio tecnico

Con riferimento all'attribuzione del "**Punteggio Tecnico**", le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle seguenti modalità:

2.2.1. Fornitura degli alimenti

Nel rispetto dei principi generali fissati dal Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e di quanto stabilito, nello specifico, dai criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con DM 10 marzo 2020, un primo criterio premiante attiene alla fornitura degli alimenti attraverso la valorizzazione di talune caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari; un secondo criterio premiante attiene alla zona di provenienza di origine FAO dei prodotti ittici e un terzo criterio premiante attiene alla garanzia di maggiore freschezza di alcuni prodotti.

Di seguito, i prospetti sinottici dei criteri anzidetti.

A. Caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari

fino a 33punti

Sub criterio		Alimenti	Valori di offerta	Punti parziali Pp	Punti Max Pmax	Criterio attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
a.	Fornitura dell'intero fabbisogno di determinate specie ortofrutticole o di determinate tipologie di alimenti con prodotti	1. Ceci	100%	1	11	ON/OFF	Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a soddisfare l'intero fabbisogno di uno o più alimenti, tra quelli indicati, con prodotti
		2. Olio extra vergine di oliva (in luogo dell'olio di oliva)	100%	4			
		3. Fagioli	100%	1			
		4. Lenticchie	100%	1			

	biologici	5. Pesto alla genovese	100%	2			biologici
b.	Fornitura di quota parte di prodotti alimentari, che possono anche non essere biologici, con prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale, di cui alla legge n. 141/2015, o da aziende iscritte nella Rete del Lavoro Agricolo di qualità, di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 91/2014. La	1. Melanzane	ri[%]	3	18	<p>Formula</p> $P_i = r_i \times P_{pj}$ <p>con</p> $0 \leq r_i \leq 100\%$ $P_{max} = \sum p_i$ <p>Legenda*</p>	Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a fornire una percentuale di prodotti del paniere provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale o iscritte nella Rete LAQ
		2. Peperoni	ri[%]	3			
		3. Zucchine	ri[%]	3			
		4. Lattuga	ri[%]	3			
		5. Spinaci	ri[%]	3			
		6. Finocchi	ri[%]	3			
	percentuale offerta va garantita per ogni singola sede del Lotto.						
	Fornitura di prodotti esotici provenienti da commercio equo e		2 volte a settimana	4			Dichiarazione del legale rappresentante contenente impegno a fornire per 2 volte alla settimana

c.	solidale risultante nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto (es: FLO-cert, WFTO o equivalenti). L'impegno assunto vale per ogni singola sede del Lotto.	Banane	1 volta a settimana	2	4	ON/OFF	ovvero per 1 volta alla settimana il prodotto indicato con provenienza da commercio equo e solidale risultante nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto (es: FLO-cert, WFTO o equivalenti)
----	--	--------	------------------------	---	---	--------	---

Legenda*

P_{pj} , punteggio parziale massimo previsto per ogni singola derrata (*j-esima*) del sub-criterio specifico;

P_{max} , punteggio massimo previsto per il sub-criterio;

P_i , punteggio assegnato al concorrente *i-esimo*;

r_i , (quota parte di alimenti forniti) percentuale offerta dal concorrente *i-esimo*

B. Prodotti ittici di provenienza di origine FAO 37 o FAO 27

fino a 9 punti

Sub criterio		Alimenti	Valori di offerta	Punti parziali P_p	Punti Max P_{max}	Criterio attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
a.	Fornitura di una percentuale di prodotto, tra quelli indicati, con provenienza da zone di origine FAO 37 o FAO 27 e con certificazione	1. Merluzzo	r_1 [%], con certificazione	3	3	Formula $P1i=r1i \times 3$ $P2i=r2i \times 2$ con $0 \leq r_i \leq 100\%$ $(r1i+r2i) \leq 100\%$	Dichiarazione del legale rappresentante e contenente impegno a fornire una percentuale per ciascun prodotto,
			r_2 [%], senza certificazione	2			
	nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un'organizzazione multistakeholder					$(P1i+P2i) \leq P_{max}$ Legenda **	anche mista tra quantità con certificazione e quantità senza certificazione. Resta inteso
			r_1 [%], con certificazione	3		Formula $P1i=r1i \times 3$	

r ampiamente rappresentativa (es. MSC, Friend of the Sea, o equivalenti). Sono parimenti ammessi anche prodotti non certificati, purché provenienti da zone di origine FAO 37 o FAO 27. La percentuale offerta va garantita per ogni singola sede del Lotto.	2. Nasello	r2 [%], senza certificazione	2	3	$P2i=r2i \times 2$ con $0 \leq r_i \leq 100\%$ $(r1i+r2i) \leq 100\%$ $(P1i+P2i) \leq P_{max}$ Legenda **	che, per ogni prodotto, il massimo del punteggio conseguibile è pari a 3.
	3. Sarde	r1 [%], con certificazione	3	3	Formula	
		r2 [%], senza certificazione	2		$P1i=r1i \times 3$ $P2i=r2i \times 2$ con $0 \leq r_i \leq 100\%$ $(r1i+r2i) \leq 100\%$ $(P1i+P2i) \leq P_{max}$ Legenda **	

Legenda**

P_{max} , punteggio massimo previsto per il sub-criterio;

$P1_i$, punteggio assegnato al concorrente *i-esimo* per alimenti certificati;

$P2_i$, punteggio assegnato al concorrente *i-esimo* per alimenti *NON* certificati;

$r1_i$, percentuale di alimenti certificati offerta dal concorrente *i-esimo*;

$r2_i$, percentuale di alimenti *NON* certificati offerta dal concorrente *i-esimo*.

Le percentuali offerte dovranno essere espresse solo con numeri interi (in caso contrario, non verranno considerate le cifre decimali) e **la loro somma** – tra quantità certificata e quantità non certificata - per ogni singolo prodotto ittico, **non può superare il 100%**. Nell'eventualità in cui la somma delle percentuali offerte superi il 100%, la Commissione giudicatrice opererà attribuendo il punteggio, *in primis*, al quantitativo offerto per il prodotto con certificazione (in quanto più funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Azione) e, secondariamente, al prodotto non certificato, nella misura massima valutabile (es: misura offerta per il prodotto merluzzo con certificazione=60%; misura offerta per il prodotto merluzzo senza certificazione=50%; l'offerta verrà valutata per l'intero 60% riferito al prodotto certificato e per solo il 40% riferito al prodotto non certificato. Pertanto, il punteggio totale attribuito è: $60\% \times 3 + 40\% \times 2 = 2,6$ punti per il singolo prodotto ittico). Se del caso, il punteggio verrà troncato alla seconda cifra decimale.

C. Freschezza dei prodotti

fino a 4 punti

Sub criterio	Alimenti	Valori di offerta	Punti parziali P_p	Punti Max P_{max}	Criterio attribuzione punteggi	Strumento attribuzione punteggio
--------------	----------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

a.	Vita utile dei prodotti consegnati (c.d. shelf life). Impegno a fornire i prodotti elencati con una validità residua, al momento della consegna, non inferiore al 40% della validità totale calcolata sulla differenza fra la data di scadenza e la data di confezionamento ad eccezione dei prodotti per i quali è stato indicato nelle caratteristiche merceologiche vita residua diversa.	1. Uova 2. Ricotta 3. Fior di latte 4. Stracchino	100%	4	4	ON/OFF	Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a fornire i prodotti elencati nel rispetto di quanto previsto dal criterio stesso
----	--	--	------	---	---	--------	--

Il *sub* criterio mira a valorizzare i prodotti freschi sotto il profilo di una migliore qualità sensoriale, apprezzandone le esaltazioni del gusto, dell'odore e della consistenza quanto più la loro consumazione avviene in data più prossima al loro confezionamento.

Esempio: data scadenza prodotto 30 ottobre/data confezionamento 3 ottobre: 30 ottobre/3 ottobre = 28 giorni (shelf-life) x 40% = 11,2 giorni (arrotondato a 11 giorni). Il prodotto potrà essere fornito fino al 20 ottobre (30 ottobre/20 ottobre = complessivi 11 giorni di validità residua).

Potenziamento dell'efficacia dei controlli

Tra gli obiettivi dei nuovi CAM, vi è quello di prevedere metodi di verifica, in fase di esecuzione, più efficaci, attraverso l'intensificazione e il rafforzamento del flusso informativo tra Appaltatore e Stazione appaltante sui prodotti, di volta in volta, forniti. **Un quarto criterio** si propone, pertanto, la valutazione di **soluzioni tecnico-gestionali e di taluni elementi organizzativi finalizzati al rafforzamento del controllo in fase di esecuzione e potenziamento della verifica di conformità.**

D. Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell'efficacia dei controlli *fino a 18 punti*

<i>Sub</i> criterio	Elementi di valutazione	Punti parziali P_p	Punti Max P_{max}	Criterio attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
Ai fini del potenziamento della fase di verifica, condivisione di un flusso informativo					

a.	periodico e organizzato da cui sia possibile trarre elementi e dati in ordine al sistema di qualificazione dei fornitori dell'Appaltatore, alla rotazione delle merci - anche in rapporto al ciclo di vita residuo -, agli elementi di tracciabilità e rintracciabilità delle stesse, nonché alla gestione delle non conformità eventualmente segnalate dall'Autorità dirigente dell'Istituto e alle eventuali, conseguenti sostituzioni (<i>ad valorem</i> e quantitative) compresa la codifica, le quantità consegnate e il documento di trasporto.	<p>Efficienza ed efficacia della soluzione proposta tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'adeguatezza e contestualizzazione del servizio offerto; - della tipologia e modalità di gestione del flusso informativo; - della frequenza dell'aggiornamento dei dati; - della tipologia, intellegibilità, organizzazione e utilità dei dati condivisi; - della possibilità di ottenere le informazioni utili attraverso uno o più report 	18	18	Discrezionale Valutazione del Progetto tecnico	Presentazione di un progetto che preveda soluzioni, di tipo "friendly", finalizzate ad una più agevole e fluida gestione delle attività di controllo e della verifica di conformità da parte dell'Ente appaltante. Con possibilità di estrapolare ed elaborare i relativi dati mediante una reportistica sia statica che dinamica.
----	--	---	----	----	---	--

La Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in merito agli elementi sopra individuati, così come risultanti dal **Progetto tecnico** presentato nella sua, seppur sintetica, esaustività e chiarezza espositiva.

L'attribuzione del punteggio, in termini discrezionali, verrà effettuata in base ai seguenti giudizi e ai relativi "coefficienti":

Giudizio	Criterio di giudizio	Coefficiente
Ottimo	<i>La soluzione proposta appare completa, esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, e presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili</i>	1
Più che buono	<i>La soluzione proposta presenta aspetti molto positivi, che si avvicinano a elementi "ottimali" secondo le disposizioni del capitolato, e presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili</i>	0,8

Buono	<i>La soluzione proposta appare complessivamente completa e coerente con le disposizioni del capitolato, presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali</i>	0,6
Discreto	<i>La soluzione proposta appare poco esaustiva, completa e coerente con le disposizioni del capitolato, che presenta alcuni aspetti positivi e risulta apprezzabile di alcuni pregi</i>	0,4
Sufficiente	<i>La soluzione proposta appare minimale, anche se coerente con le disposizioni del capitolato, e risulta essere appena sufficiente con pochi elementi di pregio</i>	0,2
Non valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio	<i>La soluzione proposta non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio perché carente sotto tutti gli aspetti e le disposizioni del capitolato</i>	0,0

Il punteggio verrà attribuito sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice in modo unitario, come descritto di seguito:

- 1) Ciascun commissario esprimerà il proprio giudizio.
- 2) La Commissione procederà a convertire il giudizio espresso nel corrispondente coefficiente.
- 3) La Commissione procederà, di seguito, ad effettuare “la media” dei suddetti coefficienti. Tale media costituirà il *coefficiente definitivo* del progetto del concorrente in esame;
- 4) Al progetto presentato dal concorrente è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo *coefficiente definitivo*, così come sopra calcolato, per il relativo punteggio massimo previsto per il “criterio D/sub-criterio a)”;
- 5) Per tali calcoli verranno considerati eventualmente al massimo n.2 (due) decimali per la media calcolata e per il punteggio calcolato (con troncamento senza arrotondamento).

Riduzione degli sprechi

Un **quinto criterio** è legato all’obiettivo della **riduzione degli sprechi**. In particolare, tenuto conto della tipologia dell’utenza e della coesistenza di una varietà di culture, fedi religiose, orientamenti alimentari, si ritiene utile l’elaborazione e/o la revisione di regimi dietetici che, potendo trovare un’applicazione diffusa e generalizzata, agevolino l’organizzazione dell’attività e, allo stesso tempo, consentano di fornire un pasto più vicino al gusto dell’utente, evitandone gli sprechi (es: menù per edentuli, menù per vegetariani, e simili).

E. Elaborazione e/o revisione di regimi dietetici

fino a 4 punti

Sub criterio	Elemento premiante	Valori di offerta	Punti parziali P_p	Punti Max P_{max}	Criterio attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
Elaborazione e/o revisione di regimi dietetici (non individuali, ma) di applicazione diffusa e generalizzata al fine di evitare gli		1 volta a semestre	4			Dichiarazione del legale rappresentante contenente

a.	sprechi derivanti da oggettive inadeguatezze della dieta ordinaria (es: adattamento per edentuli, per vegetariani e simili). L'impegno assunto vale per il singolo Lotto	Messa a disposizione di un nutrizionista	1 volta all'anno	2	4	ON/OFF	l'impegno a mettere a disposizione il nutrizionista per 1 volta a semestre ovvero per 1 volta all'anno
----	--	--	------------------	---	---	--------	---

F. Criterio premiale per la parità di genere

fino a 2 punti

Sarà attribuito un punteggio premiale pari a 2 (due) punti all'operatore economico che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sia in possesso della certificazione di parità di genere rilasciata ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, in conformità alla UNI/PdR 125:2022, da parte di un organismo accreditato da ACCREDIA.

La certificazione dovrà essere allegata alla documentazione tecnica, con indicazione dell'organismo certificatore e della data di rilascio.

Il mancato possesso della certificazione non comporta esclusione, ma non dà diritto all'attribuzione del relativo punteggio.

ELEMENTO PREMIANTE	PUNTI MAX	CRITERIO ATTRIBUZIONE	Strumento attribuzione punteggio
certificazione di parità di genere rilasciata ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, in conformità alla UNI/PdR 125:2022, da parte di un organismo accreditato da ACCREDIA	2	ON/OFF	solo se Certificazione, in corso di validità, allegata alla dichiarazione per l'offerta tecnica

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'elemento qualitativo "D" il punteggio è attribuito a mezzo del coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario. Verrà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi (come per il criterio "A" e criterio "B") il punteggio è attribuito a mezzo di un coefficiente (%), variabile tra zero e uno, sulla base di interpolazione lineare.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Tale riparametrazione sarà applicata dopo l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA FINO A 30 PUNTI

Il "**Punteggio economico**" sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE_i = C_i \cdot 30$$

dove:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) \cdot ((A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}))$

Legenda:

C_i : coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

A_i : valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo;

A_{soglia} : media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max} : valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

X : 0,80.

Nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_{(i)} = 30 \cdot R_{(x)} / R_{max}$$

dove:

$PE_{(i)}$ = punteggio attribuito al concorrente

$R_{(x)}$ = valore offerto (ribasso) dal concorrente (*a*)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il calcolo del punteggio sarà effettuato arrotondando alla quarta (4) cifra decimale.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [il numero di criteri di valutazione]

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche
- della documentazione amministrativa;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella data e l'ora della seduta pubblica stabilita, si procederà, relativamente a ciascun singolo Lotto, all'apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, come comunicato tramite il Sistema ai concorrenti stessi.

La Commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi se necessari. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- A) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte;
- B) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo il punteggio economico (PE) secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria (P_{totale}).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni dalla comunicazione effettuata sul sistema.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e ne dà comunicazione al RUP.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il seguente procedimento:

le Offerte che presentano sia la somma dei punti totalizzati (prima dell'eventuale applicazione della riparametrizzazione) rispetto ai criteri premianti dell'offerta tecnica presentata e sia i punti realizzati dall'offerta economica presentata, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare, (Offerta tecnica max 70; Offerta economica max 30). Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della *commissione giudicatrice*, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle

voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione per singolo lotto è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo quadro e il relativo contratto attuativo saranno stipulati non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro e del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La stipula dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto in vigore, nonché dall'Accordo quadro, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'Accordo quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dell'Accordo quadro stesso.

Se la stipula dell'Accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Accordo quadro è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, L'Accordo quadro si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo quadro e contratti attuativi.

Attesa l'esigenza di garantire la fornitura in questione senza soluzione di continuità e considerati i tempi tecnici di perfezionamento della procedura di gara, il contratto potrà avere esecuzione anticipata.

25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo quadro e i contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione di quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione dell'Accordo quadro e relativo contratto attuativo.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo quadro e relativo contratto attuativo è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Accordo quadro e relativo contratto attuativo.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo quadro e relativo contratto attuativo, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo quadro e relativo contratto attuativo, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante è reperibile al link

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice_di_comportamento_del_personale

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 è reperibile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_21.page.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice ss.mm.ii..

28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo quadro. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula dell'Accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo quadro stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare l'Accordo quadro.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio, statistici o anche per eventuale tutela a giudizio;
- comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine di questa Amministrazione (Amministrazione Trasparente), Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale e simili, o in banche dati nazionali (Es. ANAC, Sistema ASP di Consip)
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal

concorrente aggiudicatario;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1447177

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (d.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 20, d.lgs. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge, in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'Accordo quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento: Ministro della Giustizia – Via Arenula 70 – 00186 Roma – Italia

Responsabile del trattamento: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – Italia

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti indirizzo e-mail:

PEC: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it

PEO: responsabileprotezionedati@giustizia.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del dell'Accordo quadro, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche

(Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**Il Provveditore Regionale
Silvio Di Gregorio**